

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 72/2026

Ai Produttori interessati

AI CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (C.A.A.)
LORO SEDI

E, p.c.

All' A.G.R.E.A
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
PEC: agea@postacert.regione.emilia-romagna.it

All' A.R.T.E.A.
Via Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
PEC: artea@cert.legalmail.it

All' A.V.E.P.A
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
PEC: protocollo@cert.avepa.it

All' Organismo pagatore della Regione
Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
PEC: opr@pec.regione.lombardia.it

All' APPAG Trento
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
PEC: appag@pec.provincia.tn.it



**ORGANISMO PAGATORE
DIREZIONE**

Via Palestro, 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.1
protocollo@pec.agea.gov.it

All' ARCEA
Via E.Molè
88100 CATANZARO
PEC: protocollo@pec.arcea.it

All' ARPEA
Via Bogino, 23
10123 TORINO
PEC: protocollo@cert.arpea.piemonte.it

All'OP della Provincia Autonoma di Bolzano OPPAB
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO
PEC: organismopagatore.landeszahlstelle@pec.pro
v.bz.it

All' A.R.GE.A.
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI
PEC: argea@pec.agenziaargea.it

All' Organismo Pagatore della Regione Friuli-Venezia
Giulia
Via Liruti, 22
33100 UDINE
PEC: opr@certregione.fvg.it

Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità
Alimentare e delle Foreste
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

AGEA - ORPUM - Prot. Uscita N.0065982 del 05/08/2026

Alla Regione Veneto
Capofila per l'Agricoltura
Coordinamento Commissione Politiche agricole
Palazzo Sceriman Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)
PEC: area.marketingterritoriale@regione.veneto.it

Al Coordinamento AGEA
Via Palestro, 81
00185 – ROMA
direttore.coordinamento@agea.gov.it

Alla AGEA - Direzione per la gestione, lo
sviluppo e la sicurezza dei sistemi
informativi
Digitaltrasformation@agea.gov.it

Alla Leonardo S.p.A
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA
PEC: cybersecurity@pec.leonardo.com

A RTI Lotto 2 - Gara SIAN
Agriconsulting S.p.A.
Via Vitorchiano n. 123
00189 ROMA

Oggetto: Decreto Interministeriale 27 luglio 2026 n. 365846 – “Modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole, in attuazione dell'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”.

1. PREMESSA

Il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (DM) 27 luglio 2026 n. 365846, *“Modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole, in attuazione dell'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38”* con il fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina dovuto alle recenti crisi internazionali, ha disciplinato le modalità di fruizione di un contributo straordinario in favore delle aziende agricole, sotto forma di credito d'imposta, fino al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026.

Il modello prevede uno stanziamento che ammonta per la campagna 2026 a 89.800.000,00 euro ai sensi degli artt. 1 comma 2 e art. 2 comma 4 del DM 27 luglio 2026 n. 365846.

Gli aiuti concessi in conformità al decreto stesso sono concessi come regime di aiuto di Stato SA.123714 (2026/N) notificato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste alla Commissione europea recante *“Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nei settori della pesca e acquacoltura, ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2026) 2593 final adottata il 29 aprile 2026 “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente”*”. L'importo nominale complessivo degli aiuti concessi a norma della sezione 2.1 non deve superare 50.000,00 euro per impresa.

Le presenti istruzioni operative dispongono le modalità attuative per la richiesta e la concessione dell'aiuto del DM 27 luglio 2026 n. 365846, in conformità alle disposizioni della Circolare AGEA n. 64702 del 31 luglio 2026.

2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AUTO.

Possono accedere all'aiuto le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, che:

- a) SIANO agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti;
- b) NON SIANO destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione della

Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

- c) NON SI TROVAVANO in difficoltà, ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nel periodo contabile precedente al 28 febbraio 2026, salvo le deroghe previste per micro o piccole imprese di cui alla sezione 2.1, par. 61, lettera j) della Comunicazione della Commissione C/2026/2593.

3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO

Per accedere al contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta, i soggetti beneficiari presentano domanda all'Organismo Pagatore AGEA, come ente gestore, esclusivamente tramite la piattaforma telematica attivata sul sito istituzionale della medesima AGEA.

Tramite il modello di domanda riportato in allegato (cfr. quadro B del modello di domanda riportata in Allegato A) il beneficiario è tenuto a riportare le fatture relative esclusivamente alle spese per l'acquisto di gasolio e/o di benzina per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole, compreso il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, quali, a titolo di esempio, trattori agricoli o forestali, macchine agricole operatrici semoventi, macchine per lavorazioni del terreno, macchine per il raccolto, meccaniche e sollevatori telescopici ad uso esclusivamente agricolo, motopompe per irrigazione, gruppi elettrogeni agricoli, attrezzature, strumenti e macchinari leggeri, macchinari e strumenti per il riscaldamento di serre destinate alla coltivazione di piante orticole, a esclusione delle spese relative all'acquisto di gasolio e/o di benzina per autovetture, mezzi per il trasporto commerciale non agricolo e attrezzature non direttamente connesse al ciclo di produzione agricola emesse nel periodo marzo-maggio 2026.

4. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO

Per la campagna 2026 è concesso alle imprese agricole un contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta fino al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 ai sensi dell'art. 1 D.M. 27 luglio 2026 n. 0365846.

L'importo dell'aiuto teoricamente spettante riportato nel quadro B della domanda pari al 20% dell'importo delle fatture della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell'anno 2026 è indicativo e può subire variazioni in applicazione dei meccanismi di riparto previsti

dall'art. 5 del D.M. 27 luglio 2026 n. 0365846, in quanto se l'importo complessivo determinato ai sensi del comma 2, decurtato degli oneri di cui all'articolo 2, comma 4, del D.M. 27 luglio 2026 n. 0365846 è superiore allo stanziamento di 89.800.000,00 euro, l'effettiva aliquota è rideterminata, rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei contributi sotto forma di credito d'imposta ammissibili, e l'Organismo Pagatore AGEA procederà ad applicare una riduzione dell'aiuto previsto mediante l'adozione del taglio lineare, in conformità all'allegato delle disposizioni della Circolare AGEA n. 64702 del 31 luglio 2026.

Per ciascuna impresa beneficiaria l'importo nominale complessivo dei contributi concessi a norma del presente decreto non può superare i 50.000 euro, ai sensi del par. 63 della Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 adottata il 29 aprile 2026.

5. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO

L'Organismo Pagatore AGEA rende disponibile al richiedente, anche tramite il CAA mandatario, un modulo precompilato contenente le informazioni anagrafiche del richiedente, acquisite dal Fascicolo Aziendale ai sensi del capitolo 1 della Circolare AGEA n. 64702 del 31 luglio 2026 che richiama, tra l'altro, l'articolo 4 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Il produttore effettua la presentazione della domanda sul portale www.sian.it utilizzando le procedure e la modulistica disponibili nel SIAN, necessarie alla compilazione della domanda.

Il beneficiario, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/00, dichiara, direttamente nella piattaforma e più precisamente, nel quadro B del modello di domanda riportata in Allegato A, che il gasolio e/o la benzina, oggetto della domanda di contributo, sono stati impiegati esclusivamente per l'alimentazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività agricole e che le fatture riportate sono conformi alle fatture elettroniche correttamente trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) presenti nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

Il beneficiario può allegare le fatture in formato:

- XML
- PDF

Nel caso in cui si allega la fattura in formato XML, presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, il sistema automaticamente carica le informazioni della fattura:

- numero fattura nel formato nnnn/2026,
- data fattura nel formato gg/mm/2026,

- soggetto emittente (PIVA),
- denominazione soggetto emittente,
- importo imponibile (IVA esclusa).

Laddove la fattura sia comprensiva anche di importi non afferenti a gasolio e benzina ammissibili ai sensi dell'art.3 comma 3 del DM 27 luglio 2026 n. 0365846, il beneficiario deve indicare l'importo effettivo nell'apposito campo della domanda.

Nel caso in cui si allega la fattura in formato PDF, è necessario comunicare le informazioni della fattura sopra indicate.

Si considerano ammissibili anche fatture emesse con data successiva al 31 maggio 2026 purché riferibili a gasolio e benzina consegnati entro il 31 maggio 2026, in quanto il diritto al credito sorge al momento della consegna del bene, ai sensi dell'art. 21, comma 4, lettera a del T.U. IVA può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.

In tale ultimo caso è obbligatorio indicare nel quadro B della domanda, il/i documenti di trasporto / bolle di consegna (DDT) indicando il numero DDT e la data (nel formato gg/mm/2026).

Con riferimento alle fatture prodotte in formato PDF, ai fini dei controlli qualitativi e di congruità tra il dato indicato in fattura e quanto dichiarato dal beneficiario così come risultanti nell'applicativo, AGEA, ai sensi del paragrafo 5 della Circolare n. 64702 del 31 luglio 2026, si avvale anche di appositi algoritmi di intelligenza artificiale.

In caso di fatture emesse oltre la data del 31.05.2026, il parametro di riferimento per i controlli di cui sopra sarà costituito dal numero del documento di trasporto DDT/ bolla di consegna, così come risultante dalle fatture. Laddove il numero del DDT non sia riportato in fattura, è onere del beneficiario allegare, alla domanda, il DDT/Bolla di consegna.

La domanda presentata per il tramite del CAA contiene inoltre, la seguente dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 47 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445 attestante la conformità delle fatture fornite dal Centro di Assistenza Fiscale (CAF) ovvero dal commercialista abilitato o dal consulente del lavoro o dei soggetti depositari delle scritture contabili ai sensi di legge e riportate nel quadro B della domanda "*dettaglio dei costi sostenuti per il carburante (gasolio/benzina) nel periodo 1 marzo 2026 - 31 maggio 2026*" alle fatture elettroniche correttamente trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) presenti nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate:

Il sottoscritto operatore del CAA dichiara - ai sensi degli artt. 47 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445 – che le fatture allegate sono conformi alla normativa sulla fattura elettronica e accettate dal Sistema di Interscambio (SdI) presenti nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

6. TERMINI DI PRESENTAZIONE

La domanda di aiuto può essere presentata a partire dal **6 agosto 2026 e fino al 30 settembre 2026**.

Nello stesso termine del 30 settembre 2026, i beneficiari possono:

- a) presentare una nuova domanda, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima domanda validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente richiesto con l'ultima domanda.

7. CONCESSIONE DEGLI AIUTI

La concessione a titolo di credito d'imposta ai beneficiari è registrata nel Registro aiuti del SIAN al termine dei controlli istruttori di ammissibilità.

Le domande pervenute all'Organismo Pagatore AGEA vengono istruite secondo la procedura di seguito riportata, in conformità alle disposizioni della Circolare AGEA n. 64702 del 31 luglio 2026:

- verifica della completezza delle informazioni e loro conformità ai requisiti di ammissibilità;
- determinazione delle quantità ammissibili per ciascun richiedente.

La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

1. che il richiedente l'aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato ai sensi del suddetto paragrafo 5 comma 1 e che sia presente nel registro delle imprese (tramite il fascicolo aziendale);
2. che il richiedente sia agricoltore attivo ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, n. 660087;
3. esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;

4. che le fatture allegate alla domanda siano coerenti con quanto riportato nel quadro B della domanda;
5. nel caso di richieste di contributo relative all'acquisto di gasolio/benzina uso agricolo, che gli importi richiesti siano coerenti con le concessioni effettuate dalle Regioni per il gasolio/benzina ad uso agricolo. Per tutte le altre tipologie di acquisto diverso dal carburante agevolato, l'Organismo Pagatore AGEA provvederà ad effettuare le verifiche finalizzate all'utilizzo esclusivo per l'attività agricola ai sensi dell'articolo 3 comma 3 del DM 27 luglio 2026 n. 0365846.

Le domande sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all'aiuto.

Successivamente alla scadenza del 30 settembre 2026 di cui paragrafo 6, l'Organismo Pagatore AGEA fornirà ai CAA o al richiedente che non ha conferito mandato al CAA, la/e domanda/e esclusa/e dall'aiuto e la/e posizione/i incongruente/i. Per quest'ultima fattispecie si terrà conto della tempistica prevista dal seguente paragrafo 8 comma 1.

L'aiuto è concesso ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall' Organismo Pagatore AGEA.

Ai sensi dell'art. 8 del DM 27 luglio 2026 n. 365846, il contributo sotto forma di credito d'imposta non è cumulabile con aiuti «*de minimis*» relativamente agli stessi costi ammissibili ai sensi della presente Misura, se tale cumulo determina il superamento dell'intensità di aiuto di cui al regolamento (UE) 2022/2472.

Il credito d'imposta è cumulabile:

- a) con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino costi ammissibili diversi da quelli individuabili sulla base del suddetto DM a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell'intensità di aiuto massima di cui al regolamento (UE) 2022/2472;
- b) con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo e nei limiti dell'intensità di aiuto massima di cui al regolamento (UE) 2022/2472. La relativa base di calcolo è assunta al netto degli altri aiuti ricevuti per i medesimi costi ammissibili;
- c) con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nei limiti delle spese effettivamente sostenute. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre agevolazioni ricevute per i medesimi costi ammissibili.

8. COMUNICAZIONI

L'Organismo Pagatore AGEA emette provvedimento di concessione entro il 20 ottobre 2026 e, anteriormente alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale, ai sensi dell'art. 7 del DM, trasmette all'Agenzia delle

entrate, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta con l'indicazione dell'importo del credito concesso.

L'Organismo Pagatore AGEA comunica entro il 26 ottobre 2026 all'Organismo di Coordinamento AGEA gli esiti dell'attività svolta al fine di consentire a quest'ultimo di trasmettere apposita relazione al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, così come previsto dal DM 27 luglio 2026 n. 365846.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Il Direttore dell'Organismo Pagatore

Christian Patti

CHRISTIAN
PATTI
05.08.2026
17:00:08
GMT+01:00



Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea

- Reg. (UE) 651/2014 - Regolamento della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- Reg. (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Reg. (UE) n.2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e s.m.i. recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) 2022/2472 - Regolamento della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026, recante «Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente» e, in particolare, la sezione 2.1. «Sostegno temporaneo dei prezzi per le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli o di prodotti della pesca e dell'acquacoltura».

Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)

- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la determinazione dei criteri e della modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, recante «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
- Decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, recante modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999;
- Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del registro nazionale degli aiuti di Stato;
- Decreto-legge 22 maggio 2026 n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica»
- articolo 2, comma 2 «Credito d'imposta per il carburante agricolo»;
- Decreto interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (DM) 27 luglio 2026 n. 365846 recante «Modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole, in attuazione dell'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38»;
- Circolare AGEA n. 64702 del 31 luglio 2026 recante «Decreto Interministeriale nr. 0365846 del 27/07/2026 - Modalità di attuazione del contributo sotto forma di credito d'imposta per l'acquisto di gasolio e benzina a favore delle imprese agricole, in attuazione dell'articolo 8-ter del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38.».

Fascicolo Aziendale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “semplificazione della gestione della PAC”;
- D.M. 1° marzo 2021 - Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
- Circolare AGEA prot. n. 24014 del 21 marzo 2022 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/29013 Legge 241/90 e Lg 69/2009) ed aggiornamento dei dati

contenuti nel Fascicolo Aziendale.

- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto MASAF 21 febbraio 2024 n. 83709 - Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio delle loro attività;
- Circolare AGEA prot. n. 29528 del 12 aprile 2024 - Disciplina attuativa del D.M. n. 83709 del 21 febbraio 2024 concernente nuove disposizioni generali e nuova regolamentazione delle attività dei Centri di Assistenza Agricola (CAA);
- Circolare AGEA prot. n. 39850 del 16 maggio 2025 - Circolare integrativa della Circolare Agea n. 29528 del 12 aprile 2024 avente ad oggetto chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 11, comma 1, lett. d) Del decreto ministeriale 21 febbraio 2024 recante "Definizione dei requisiti di garanzia e di funzionamento che i Centri autorizzati di assistenza agricola devono possedere per l'esercizio della loro attività.";
- Circolare AGEA prot. n. 73919 del 25 settembre 2025 - Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. Norme applicative alle domande di sostegno, di aiuto e di pagamento a partire dall'anno di campagna 2026;
- Circolare AGEA prot. n. 103340 del 18 dicembre 2025 - modifica del paragrafo 2.14 della Circolare Agea nr. 73919 del 25/09/2025;
- Istruzioni Operative n. 122 del 11 novembre 2025 dell'OP AGEA (ORPUM n. 0090535) – Gestione del Fascicolo Aziendale campagna 2026;

Documentazione antimafia

- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136
- Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni.
- Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni
- Istruzioni operative Agea n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22 gennaio 2018 - Istruzioni

operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia.

- Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, art. 45, “Disposizioni urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- Circolare AGEA prot. n. 003166 del 18 gennaio 2022 – Acquisizione della documentazione antimafia – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. 11440 del 18.02.21;
- Note AGEA prot. ORPUM n. 32154 e n. 33049 del 15 aprile 2022 – D.lgs. 159/2011 – procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia;
- Circolare AGEA prot. n. 47307 del 16 giugno 2022 – Interdittiva positiva antimafia – seguito nota AGEA prot. 24017 del 21.03.2022;
- Nota del ministero dell'interno prot. 007541 del 13 giugno 2025 (prot. AGEA n. 47942 del 13 giugno 2025) avente ad oggetto “richiesta di parere in merito alla soglia da applicare agli interventi finanziati dal fondo FEAGA e FEASR ai sensi del d.lgs. 159/2011”;
- lettera di AGEA coordinamento agli OPR avente ad oggetto” Richiesta di parere in merito alla soglia da applicare agli interventi finanziati dal fondo FEAGA e FEASR ai sensi del d.lgs. 159/2011” in cui viene precisato che nel caso di erogazioni di fondi europei e nazionali destinati ad aiuti zootecnici ovvero non connessi alla disponibilità di un terreno agricolo - soccorrendo il disposto di cui all'art. 91, comma 1, lett. b) - l'acquisizione della certificazione antimafia è prevista nel caso di erogazioni di importi superiore a 150.000 €.

Registro Aiuti di Stato

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Art. 52 Registro nazionale degli aiuti di Stato.
- Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni.

Allegato 2 Ulteriori controlli ai fini della concessione

Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n.

23)

In attuazione della Comunicazione della Commissione europea C/2026/2593 del 5 maggio 2026 recante “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente”, l’aiuto è concesso ai richiedenti nel limite dell’importo massimo di 50.000 euro, sino al 31 dicembre 2026. Pertanto, se il richiedente ha già ricevuto aiuti a norma della sezione 2.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente 50.000 euro per impresa, compreso quello in corso al momento della concessione dell’aiuto, l’importo non è concesso.

L’Organismo pagatore AGEA è tenuto alle verifiche ed agli adempimenti di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115¹.

Le domande pervenute all’Organismo Pagatore AGEA vengono istruite avvalendosi del supporto del Registro Nazionale Aiuti¹ secondo la procedura di seguito riportata:

1. verifica del livello di aiuti erogabili per ciascun richiedente, tenuto conto degli aiuti percepiti nel Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in risposta alla crisi in Medio Oriente da ciascun richiedente; si devono considerare gli aiuti già ottenuti non solo dal soggetto giuridico richiedente, ma anche da tutte le imprese che insieme ad esso costituiscono un’impresa unica¹;
2. determinazione, nel rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse disponibili, dell’ammontare dell’aiuto concedibile a ciascun richiedente ed eventuale applicazione del taglio lineare;
3. registrazione dell’importo dell’aiuto individuale concesso a ciascun richiedente nel Registro nazionale aiuti.

L’aiuto non può essere concesso qualora l’importo dell’aiuto non trovi piena capienza dalle risultanze della consultazione del Registro nazionale aiuti di Stato.

Visura Deggendorf

¹ Il 28 luglio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il regolamento 31 maggio 2017 - n. 115, che disciplina il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, entrato in vigore il 12 agosto 2017.

Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti trova piena attuazione l’art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro è destinato a raccogliere le informazioni relative a tutte le tipologie di aiuto previste dalla normativa europea e nazionale, ad eccezione di quelle relative ai settori dell’agricoltura e della pesca per i quali operano i registri SIAN e SIPA (di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali), che saranno comunque interconnessi con il Registro al fine di agevolare le amministrazioni e gli utenti nelle operazioni loro richieste o consentite

2 s’intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

L'articolo 46 della legge 234/2012 e s.m.i. stabilisce che nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti dalla Commissione europea illegali e incompatibili, che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del Reg. (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Con l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115, ciascun Soggetto concedente, per le verifiche sul rispetto della regola Deggendorf, è tenuto ad avvalersi del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

Ai fini delle verifiche in questione, il Registro rilascia un'apposita "Visura Deggendorf", che consente di accertare se un determinato soggetto, identificato tramite il codice fiscale, rientri o meno nell'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione europea.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.M. n. 115/2017, la Visura Deggendorf è generata nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla "concessione" dell'aiuto di Stato o dell'aiuto SIEG (in sede, pertanto, di registrazione dell'Aiuto individuale) e deve sempre essere effettuata dal Soggetto concedente nell'ambito delle verifiche propedeutiche all'"erogazione" degli aiuti.

[Allegato 2.2 Documentazione Antimafia \(articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159\)](#)

L'erogazione degli aiuti è subordinata all'inserimento nel SIAN entro e non oltre 10 giorni dalla data di presentazione delle domande, delle dichiarazioni sostitutive di notorietà finalizzate alla richiesta della certificazione antimafia ai fini dell'esecuzione della relativa verifica antimafia laddove previsto.

Per le domande di pagamento di aiuti nazionali calcolate in base a terreni agricoli di importo superiore a 5.000 euro vige l'obbligo di acquisire la comunicazione antimafia; qualora le somme siano superiori a 150.000 euro è necessaria l'acquisizione dell'informazione antimafia.

Il rilascio della documentazione antimafia è immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica (BDNA) quando non emerge a carico dei soggetti ivi censiti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 (ovvero anche il tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 84, comma 4, nell'ipotesi di informazione antimafia). Nei casi, invece, di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3-bis, e dell'art. 92, commi 2 e 3, la documentazione antimafia è rilasciata:

1. dal Prefetto della provincia in cui le persone fisiche, le imprese, le associazioni o i consorzi risiedono o hanno la propria sede legale;

2. dal Prefetto della provincia in cui è stabilita una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, per le società costituite all'estero di cui all'art. 2508 c.c.;
3. dal Prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti, indicati nell'art. 83, commi 1 e 2, del Codice, hanno la propria sede, per le società costituite all'estero e prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed al diritto di protezione dei dati personali.

Di seguito, pertanto, si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati dichiarati e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato.

Finalità del trattamento	I dati personali, che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita con il Decreto Legislativo n. 165/99 e s.m.i – richiede o già detiene, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, sono trattati per: a. finalità connesse e strumentali alla gestione ed elaborazione delle informazioni relative alla Sua Azienda, inclusa quindi la raccolta dati e l'inserimento nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) per la costituzione o aggiornamento
---------------------------------	--

	dell'Anagrafe delle aziende, la presentazione di istanze per la richiesta aiuti, erogazioni contributi, premi; b. accertamenti amministrativi, accertamenti in loco e gestione del contenzioso; c. adempimento di disposizioni comunitarie e nazionali; d. obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi della normativa vigente; e. gestione delle credenziali per assicurare l'accesso ai servizi del SIAN ed invio comunicazioni relative ai servizi istituzionali, anche mediante l'utilizzo di posta elettronica.
Modalità del trattamento	I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso il soggetto interessato oppure presso i soggetti delegati ad acquisire documentazione cartacea ed alla trasmissione dei dati in via telematica al SIAN. I trattamenti dei dati personali vengono effettuati mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali in relazione al procedimento amministrativo gestito.
	Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati personali	In particolare, i dati dei beneficiari degli stanziamenti dei Fondi europei FEAGA e FEASR con riferimento agli importi percepiti nell'esercizio finanziario dell'anno precedente debbono essere consultabili con semplici strumenti di ricerca sul portale del SIAN a norma dei regolamenti CE 1290/2005 (Reg. UE 1306/2013) e CE 259/2008 (Reg. UE 908/2014), e possono essere trattati da organismi di audit e di investigazione della Comunità Europea e degli Stati membri ai fini della tutela degli interessi finanziari della Comunità. I dati personali trattati nel SIAN possono essere comunicati, per lo svolgimento di funzioni istituzionali, ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Organismi pagatori e Organismi di vigilanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed enti collegati, Regioni, Comuni, I.N.P.S., ecc.), ovvero alle istituzioni competenti dell'Unione Europea ed alle Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali. Gli stessi dati possono altresì essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da disposizioni comunitarie o nazionali.
Natura del conferimento dei dati personali trattati	La maggior parte dei dati richiesti nella modulistica predisposta per la presentazione di istanze di parte devono essere dichiarati obbligatoriamente e sono sottoposti anche a verifiche ed accertamenti mediante accessi a dati di altre pubbliche amministrazioni. Tra le informazioni personali trattate rientrano anche categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR ("sensibili") nonché dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR ("giudiziari").
Titolarità del trattamento	Titolare del trattamento è l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nella sua attività di Organismo di Coordinamento e Gestione del SIAN e nel suo ruolo di Organismo Pagatore nazionale. Esercente le funzioni di Titolare del trattamento è il Direttore dell'Agenzia pro-tempore. La sede di AGEA è in Via Palestro, 81 00187 ROMA. Il sito web istituzionale dell'Agenzia ha come indirizzo il seguente: http://www.agea.gov.it.

Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)	AGEA ha proceduto a designare, con Delibera n. 8 del 13 aprile 2018, il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi Finanziari pro-tempore, contattabile presso il seguente indirizzo e-mail: privacy@agea.gov.it .
Responsabili del trattamento	I "Titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". Presso la sede dell'AGEA è disponibile l'elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento, fra i quali sono presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Dirigenti responsabili degli Uffici di AGEA, la Soc. AGECONTROL S.p.A., la Soc. SIN S.r.l., il Lotto 3-RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A., il Lotto 4-RTI E&Y ADVISORY S.p.A. (mandataria) - Accenture S.p.A.
Diritti dell'interessato	Ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di: a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR; b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta certificata protocollo@pec.agea.gov.it con idonea comunicazione citando: Rif.Privacy; c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it. Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.

	Si informa che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del GDPR ove applicabile, l'Interessato potrà in qualsiasi momento revocare il consenso al trattamento dei dati. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso rilasciato prima della revoca.
--	--

INDICE

1. PREMESSA.....	4
2. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO.....	4
3. CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'AIUTO.....	5
4. DETERMINAZIONE DELL'AIUTO.....	5
5. MODALITÀ DI RICHIESTA DELL'AIUTO	6
6. TERMINI DI PRESENTAZIONE	8
7. CONCESSIONE DEGLI AIUTI.....	8
8. COMUNICAZIONI.....	9
Allegato 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	11
Allegato 1.1 Base giuridica dell'Unione europea.....	11
Allegato 1.2 Base giuridica Nazionale (suddivisa in sezioni per argomenti)	11
Fascicolo Aziendale.....	12
Documentazione antimafia	13
Registro Aiuti di Stato	14
Allegato 2 Ulteriori controlli ai fini della concessione	15
Allegato 2.1 Registro Nazionale Aiuti (articolo 52, comma 7 della Legge 24 dicembre 2012, n. 23) ..	15
Allegato 2.2 Documentazione Antimafia (articolo 87 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)	16
Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	17